

STATUTO VIGENTE

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

ART. 1

1. La Società è denominata **"Banca Popolare di Spoleto S.p.A."** e può anche utilizzare l'acronimo **"B.P.S. S.p.A."**.

ART. 2

1. La Società ha sede legale e Direzione Generale in **Spoletto, Piazza Pianciani.**

2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere sedi secondarie sia in Italia che all'estero con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, sopprimere o trasferire dipendenze e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

ART. 3

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'Assemblea Straordinaria.

ART. 4

1. La Società ha per oggetto l'attività bancaria. Fatte salve le riserve di legge, la Società può altresì esercitare ogni altra attività finanziaria secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse e strumentali.

2. La Società può altresì compiere tutte le operazioni necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3. La Società fa parte del Gruppo Bancario "Banco di Desio e della Brianza" (in breve Gruppo Banco Desio). In tale qualità essa si attiene alle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza, nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

TITOLO II

Capitale - Azioni

ART. 5

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro ~~314.996.963,29~~ ~~314.997.173,48~~. Esso è rappresentato da ~~156.961.776~~ ~~156.961.892~~ azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

Con deliberazione in data 30 marzo 2015, l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massimi Euro 20.121.582,31 (venti milioni centoventunomila cinquecentoottantadue virgola trentuno), mediante emissione di massime n. 11.104.626 (undici milioni centoquattromila seicentoventisei) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant BPS 2015-2017" (o di quel diverso numero risultante dall'effettiva emissione dei Warrant), con termine finale per la sottoscri-

zione alla data del 30 giugno 2017.

2. Oltre alle azioni ordinarie possono essere emesse, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, anche azioni fornite di diritti diversi. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del cod. civ..

3. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

4. La qualità di socio comporta adesione allo Statuto ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità.

TITOLO III

Assemblea

ART. 6

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea dei soci, fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche norme di legge, è convocata a cura del Presidente, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione nell'ambito del Comune di Spoleto. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente e deve contenere l'indicazione del giorno,

dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, nonché degli altri dati ed informazioni previsti dalla legge.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Se il giorno per le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione non è indicato nell'avviso, esse devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata a cura del Vice Presidente Vicario, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano in età.

3. L'Assemblea in sede ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i Sindaci supplenti;
- d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il re-

lativo compenso;

e) approva le politiche di remunerazione, nonché i piani basati su strumenti finanziari, a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del personale secondo le definizioni stabilite dalle disposizioni applicabili, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. Essa, in particolare, determina la remunerazione degli Amministratori, dalla loro nomina e per tutta la durata dell'incarico, nonché il rimborso, in misura forfetaria e/o a piè di lista, delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e determina l'ammontare delle medaglie di presenza per le riunioni cui partecipino. Agli Amministratori investiti di particolari cariche e funzioni in conformità allo Statuto si applica l'art. 2389, comma 3, cod. civ., fatta salva la facoltà dell'Assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale;

f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei

Sindaci;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;

b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

5. L'Assemblea delibera, oltre che sulle materie direttamente attribuite dalla legge, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate secondo quanto previsto dalle norme regolamentari alle quali la legge rinvii. L'Assemblea è informata sulla attuazione delle politiche di remunerazione attraverso una relazione periodica predisposta secondo la normativa vigente.

ART. 7

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento anche di questi, la presidenza è assunta dall'altro Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano tra i presenti.

2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, proposto dal Presidente medesimo ed approvato dalla maggioranza dei soci presenti.

3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, controlla il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2372 cod. civ. ed in genere il diritto di intervento, propone all'Assemblea degli eventuali scrutatori, sceglie il notaio nei casi in cui la presenza di questi sia necessaria ovvero venga dallo stesso Presidente ritenuta opportuna; sovrintende altresì al corretto svolgimento della riunione, potendo, in particolare, regolare l'ordine e il tempo degli interventi, le proposte di voto, le modalità di votazione e di scrutinio, nonché, in caso di assenza del notaio, la verbalizzazione; accerta i risultati delle votazioni. Il Presidente determina infine il giorno del rinvio dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2374 cod. civ..

ART. 8

1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno il diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

2. Fatta salva la diversa disciplina in materia di sollecitazione e raccolta delle deleghe di voto, la rappresentanza nell'Assemblea è conferita mediante delega scritta. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. La Società ha la facoltà di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F. o da altre disposizioni vigenti in materia, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

3. L'astensione dal voto, che non dipenda da conflitto di interessi, equivale ad ogni effetto di legge a voto contrario. In caso di parità tra voti favorevoli e contrari la relativa proposta si considera respinta.

4. L'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge. Le deliberazioni relative al trasferimento della sede sociale e degli uffici della Direzione Gene-

rale fuori del Comune di Spoleto, ovvero relative allo scioglimento anticipato ed al mutamento dell'oggetto sociale della Società, dovranno in ogni caso essere assunte con la maggioranza di quattro quinti del capitale sociale. Per la modifica del secondo periodo del presente comma, nonché di questa disposizione, è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale.

TITOLO IV

Amministrazione

ART. 9

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a undici. L'Assemblea ordinaria determina, all'atto della nomina, il numero dei componenti del Consiglio entro i limiti suddetti nonché la durata del relativo incarico che non potrà essere superiore a tre esercizi, nel qual caso scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

2. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente; di essi almeno un quarto ovvero la maggior misura prevista dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni applicabili, nonché di quelli rac-

comandati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (di seguito: gli "Amministratori Indipendenti").

In particolare, fatte salve diverse disposizioni di vigilanza in materia, tali requisiti non sussistono in capo ai seguenti soggetti:

a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

b) coloro che sono legati alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza, oltre a quanto indicato nei successivi alinea;

c) coloro che intrattengono rapporti (diretti o indiretti) di controllo o influenza notevole ai sensi di legge con la Società, anche tramite patti parasociali;

d) coloro che rivestono o hanno rivestito nei tre esercizi precedenti la qualifica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore esecutivo o Dirigente con responsabilità strategiche ("Esponenti di rilievo") della Società, di società con-

trollate o sottoposte a comune controllo, di società in grado di esercitare sulla Società stessa il controllo anche congiunto o una influenza notevole ai sensi di legge;

e) coloro che intrattengono o hanno intrattenuto nell'esercizio precedente significative relazioni economiche, finanziarie, commerciali e/o professionali, anche indirette, con la Società, la società controllante o i soggetti in grado di esercitare sulla Società stessa il controllo anche congiunto ovvero tramite patti parasociali o le società controllate, nonché con i rispettivi Esponenti di rilievo; coloro che intrattengono o hanno intrattenuto nei tre esercizi precedenti rapporti di lavoro dipendente con i predetti soggetti;

f) coloro che percepiscono o hanno percepito nei tre esercizi precedenti, dalla banca o da una società controllante o controllata, una significativa remunerazione aggiuntiva (eventualmente parametrata ai risultati aziendali, anche tramite piani di incentivazione a base azionaria) rispetto al compenso minimo previsto per gli Amministratori non esecutivi e per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;

g) coloro che rivestono la qualifica di Amministratore esecutivo in eventuali società nelle quali un Amministratore esecutivo della Società ricopra la carica di Amministratore;

h) coloro che rivestano la qualifica di Socio o Amministratore di entità della rete di appartenenza della società incaricata

della revisione legale della Società;

i) coloro che abbiano stretti legami familiari con le persone fisiche che si trovino in una delle situazioni di cui ai precedenti alinea.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

3. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, le disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del T.U.F., il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del T.U.F., non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o

società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

4. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente, dovranno depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

5. Le liste che presentino un numero di candidati pari o supe-

riore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

6. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. Qualora la lista di minoranza di cui alla lettera b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, per la presentazione delle liste, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista di cui al punto a).

7. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al mo-

mento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori Indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non qualificabile come Amministratore Indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in

ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, ovvero nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi

dell'art. 2386 cod. civ., secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

9. Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

10. Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

11. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, nonché un Vice Presidente con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente ed eventualmente un altro Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni di Presidente sono assunte dall'altro Vice Presidente, se nominato.

12. Il Consiglio nomina un Segretario, scelto anche tra i dirigenti della Società, ovvero estraneo alla Società, con idonee caratteristiche professionali.

ART. 10

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola presso la Sede Sociale su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente Vicario o dell'altro Vice Presidente, se nominato, di norma con cadenza bimestrale e comunque nel luogo indicato dall'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario, lo giudichi necessario od opportuno; nonché quando ne sia fatta espressa richiesta da almeno tre Consiglieri o da ciascun Sindaco, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, audioconferen-

za o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

3. La convocazione, ai sensi del comma precedente, è effettuata mediante avviso contenente gli argomenti da trattare, inviato ai Consiglieri e ai Sindaci Effettivi a mezzo raccomandata, corriere, telefax, telegramma o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In casi di particolare urgenza, il suddetto termine può essere ridotto ad un giorno. Sono, in ogni caso valide, le riunioni a cui intervengano tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci Effettivi.

4. In ogni caso, la relativa documentazione è messa a disposizione dei membri del Consiglio, con congruo preavviso, per consentire a ciascun Amministratore un adeguato approfondimento degli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore Generale e, se nominati, possono essere chiamati ad assistere il Vice Direttore Generale o i Vice Direttori Generali, i Dirigenti e Quadri Direttivi della Società, nonché consulenti esterni.

6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in subordine dall'altro Vice Presidente se nominato o, in subordine dall'Amministratore Delegato se nominato, o, in subordine, dal Consigliere più anziano in età. Il Presidente della seduta sovrintende al corretto svolgimento della riunione, potendo, in particolare, regolare l'ordine e il tempo degli interventi, le proposte di voto e la verbalizzazione.

7. Le riunioni del Consiglio risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro, vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario delle singole riunioni.

8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

9. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la maggioranza assoluta degli Amministratori presenti, salvo il caso in cui la legge richieda maggioranze più elevate; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 11

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge e per Statuto è riservato all'Assemblea.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le deci-

sioni concernenti:

- la determinazione di indirizzi che incidano sulla gestione generale degli affari dell'azienda, nonché le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari, nonché quelle concernenti, sempre a livello di supervisione strategica, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario, l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione e la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca in conformità delle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti;

- l'emanazione e la modifica dei principali regolamenti interni e in particolare del "Regolamento Interno degli Organi Aziendali", ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari o consiliari già assunte ed efficaci, previo parere favorevole del Collegio Sindacale laddove si tratti di disposizioni regolamentari concernenti il sistema dei controlli interni dell'azienda;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;

- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili, diversi da quelli concessi in locazione finanziaria dalla Società nell'esercizio della propria attività istituzionale;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche o comunque di partecipazioni di controllo, di collegamento ovvero tali da superare le soglie autorizzative stabilite dalle disposizioni applicabili ;

- la nomina e la revoca del Direttore Generale, di Vice Direttori Generali e degli altri Dirigenti; la determinazione di poteri e attribuzioni agli stessi ed ai Quadri Direttivi;

- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni, previo parere favorevole del Collegio Sindacale;

- la nomina e la revoca dei componenti dei comitati endo-consiliari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (in particolare, del Comitato Nomine, del Comitato Remunerazioni, del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate), nonché l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di ulteriori comitati con funzioni propositive, consultive, di vigilanza e/o coordinamento, con determinazione dei relativi compiti.

3. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, non delegabile ad altri organi ai sensi del successivo art. 12, che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt.

2505 e 2505-bis cod. civ.;

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a norme di legge.

ART. 12

1. Il Consiglio, nel rispetto delle vigenti norme di legge o di Statuto, delega parte delle sue attribuzioni e poteri a un Amministratore Delegato, se nominato, ed al Direttore Generale. Il sistema delle deleghe è ispirato ai principi generali di distinzione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità dettati dalla normativa di vigilanza.

2. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti con la relativa facoltà di rappresentare la Società.

3. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, fornendo adeguata informativa in particolare sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

ART. 13

1. Il Consiglio di Amministrazione, tempestivamente e comunque

con periodicità almeno trimestrale, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Le relative comunicazioni vengono effettuate oralmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale.

2. Ferme le disposizioni di legge in materia di obbligazioni degli esponenti bancari, le operazioni con parti correlate sono deliberate nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della disciplina vigente.

TITOLO V

Presidenza e rappresentanza

ART. 14

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto, che vengono esercitate secondo i principi generali di dialettica interna e di bilanciamento dei poteri dettati dalla normativa di vigilanza, nonché la rappresentanza legale ed in giudizio della Società. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza legale ed in giudizio spetta al Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento anche di questi, la rappresentanza legale ed in giudizio spetta all'altro Vice Presidente se nominato; spetta altresì all'Amministratore Delegato,

se nominato, nei limiti dei poteri delegati. La rappresentanza in giudizio comprende la facoltà di compiere ogni atto e promuovere ogni azione per la tutela dei diritti e degli interessi della Società nonché quella di conferire procura alle liti.

2. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12 comma 2, può conferire la rappresentanza della Società, per singoli atti o per determinate categorie di atti, a singoli Amministratori, a Dipendenti della Società, ovvero a terzi estranei alla Società.

3. Il Presidente, nell'interesse della Società e su proposta vincolante del Direttore Generale, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Delle eventuali decisioni assunte dovrà essere data tempestiva informativa al Consiglio alla prima riunione utile.

4. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

TITOLO VI

Direzione Generale

ART. 15

1. Le specifiche competenze dell'Amministratore Delegato, se

nominato, e del Direttore Generale sono definite, distintamente per ciascuna delle due figure, dal Consiglio di Amministrazione. La relativa disciplina è contenuta, in via generale, nel "Regolamento Interno degli Organi Aziendali" approvato dal Consiglio medesimo.

2. Il Direttore Generale è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio e dall'Amministratore Delegato, ai quali il Direttore Generale risponde.

3. In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale o, qualora siano stati nominati più Vice Direttori Generali, da quello designato dal Consiglio.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone previamente la durata ed il numero dei membri.

5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza, audioconferenza o teleconferenza secondo quanto previsto all'art. 10, comma 2 del presente Statuto. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

6. Le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo - per quanto non disposto dalla normativa vigente e dal presente Statuto - sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

7. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza (assoluta) dei votanti, esclusi gli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO VII

Collegio Sindacale

ART. 16

1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

2. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci devono possedere i seguenti requisiti di professionalità, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile:

I) almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve comunque essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale;

II) i Sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al punto I) sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

Sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa:

- le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-

scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;

- i settori di attività relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie.

3. La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, le disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti.

4. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candida-

ti alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

5. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del T.U.F., il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del T.U.F., non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

6. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, con questi ultimi, tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;

c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra, sarà considerata come non presentata.

7. Ogni avente diritto può votare una sola lista.

8. Alla elezione dei Sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due membri effettivi ed un supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con

coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, un membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, ed un supplente.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

9. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto di quanto sopra previsto per la nomina del Presidente e fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

10. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista, ovvero nel

caso in cui non sia presentata alcuna lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

11. Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte dei soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione delle liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero

anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del T.U.F., la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

ART. 17

1. Per l'attribuzione dei poteri e dei doveri del Collegio Sindacale si rinvia alle disposizioni di legge e di vigilanza in materia. In particolare, il Collegio Sindacale, come organo con funzioni di controllo, svolge i relativi compiti stabiliti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale e, in tale ambito, a titolo esemplificativo:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, informando senza indugio il Collegio Sindacale della Capogruppo e l'Autorità di Vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;

- ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed è tenuto ad ac-

certare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte in tale sistema e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;

- si avvale delle strutture e funzioni di controllo interno (incluse quelle eventualmente accentrate presso la Capogruppo) per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve direttamente da tali funzioni adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;

- vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa specifica;

- nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili, rivolgendo particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;

- nella concreta determinazione dell'intensità e delle modalità delle verifiche da condurre (che devono comunque riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale) nonché nella valutazione delle irregolarità riscontrate, tiene in considerazione sia la rilevanza delle perdite che potrebbe-

ro derivarne per l'azienda sia le ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia del pubblico;

- opera in stretto raccordo con il Collegio Sindacale della Capogruppo;

- verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni e della complessità operativa dell'azienda.

Il Collegio Sindacale, inoltre, esercita tutte le altre attività in materia di controllo interno e di revisione contabile per il medesimo previste ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative e svolge altresì le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 e successive disposizioni modificative.

2. Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione ogni carenza ed irregolarità riscontrata nell'ambito della sua attività e richiede che vengano adottate idonee misure correttive, verificandone, nel tempo, l'efficacia.

3. Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia e/o ad ogni altro organo di controllo in merito a irregolarità gestionali e violazioni della normativa; ad esso è attribuito ogni potere per adempiere tale obbligo.

4. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano per videoconferenza, audio conferenza o teleconferen-

za, secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO VIII

Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari

ART. 18

1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

ART. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce i poteri.

2. Il Dirigente preposto deve possedere, a pena di decadenza dalla funzione, i requisiti di onorabilità prescritti per gli Esponenti Aziendali delle Banche, nonché una specifica competenza in materia amministrativo-contabile maturata, per un periodo non inferiore ad un triennio, in posizioni di responsabilità operative nell'ambito della società, del gruppo, od altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

3. Al Dirigente sono attribuite le funzioni e le responsabilità

tà stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il soggetto incaricato della revisione contabile, cui sono attribuiti gli obblighi di informazione nei confronti delle Autorità di Vigilanza in conformità con le discipline di cui al T.U.B. ed al T.U.F. comunica tempestivamente, alla Banca d'Italia e/o ad ogni altro organo di controllo, gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

TITOLO IX

Bilancio e utili

ART. 20

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'utile netto, effettuato l'accantonamento obbligatorio a riserva legale, è ripartito come segue:

- una quota pari almeno al dieci per cento alla riserva straordinaria;

- il residuo, nella misura fissata dall'Assemblea, ai soci ed eventualmente alle altre riserve esistenti.

3. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e termini fissati nella delibera dell'Assemblea che dispone la distribuzio-

ne dell'utile netto ai soci. Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo ai sensi di legge.

4 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può stabilire un importo annuo complessivo - non superiore al 3% dell'utile netto di esercizio e comunque non eccedente Euro 500.000,00 - destinato ad iniziative di carattere scientifico, sociale, assistenziale e culturale, da devolversi a giudizio dello stesso Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

Il presente testo contiene lo statuto aggiornato a seguito della parziale sottoscrizione, al 31 maggio 2016, dell'aumento di capitale sociale di massimi nominali euro 20.121.582,31 deliberato dall'assemblea straordinaria in data 30 marzo 2015, in forza dell'esercizio di n. 116 "Warrant Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 2015-2017" e della conseguente emissione di n. 116 azioni ordinarie.

Spoleto, [•]30 giugno 2016